



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIALE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 23 del 24 marzo 2010

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 74 del 22 dicembre 2011

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 8 del 28 febbraio 2013

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 19 del 18 aprile 2013

Ripubblicato dal 26 aprile 2013 all'11 maggio 2013

In vigore dal 12 maggio 2013

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 45 del 25 luglio 2013

Ripubblicato dal 31 luglio 2013 al 15 agosto 2013

In vigore dal 16 agosto 2013

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 46 del 24 luglio 2014

Ripubblicato dall'8 al 23 agosto 2014

In vigore dal 24 agosto 2014

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 38 del 4 giugno 2015

In vigore dal 30 giugno 2015

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 59 del 28 luglio 2016

In vigore dal 16 agosto 2016

TITOLO I	6
Art. 1 – Finalità, principi e ambito di applicazione	6
Art. 2 – Oggetto del Regolamento.....	7
Art. 3 – Riferimenti legislativi ed amministrativi.....	7
Art. 4 – La rete dell’unità di offerta.....	9
Art. 5 – Destinatari	9
Art. 6 – Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato	9
Art. 7 – Interventi e prestazioni	9
Art. 8 – Modalità di gestione dei servizi.....	10
TITOLO II - MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI	11
Art. 9 – Accesso ai servizi	11
Art. 10 – Attivazione su domanda	11
Art. 11 – Attivazione d’ufficio	12
Art. 12 – Istruttoria e valutazione sociale.....	12
Art. 13 – Accesso ad interventi previsti dal Piano di Zona	13
Art. 14 – I.S.E. e I.S.E.E.....	13
Art. 15 –Verifiche e controllo.....	13
Art. 16 – Esito del procedimento.....	13
Art. 17 – Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata	14
Art. 18 – Valutazione multiprofessionale sociosanitaria	14
Art. 19 – Cessazione presa in carico.....	14
Art. 20 – Forme di tutela	14
Art. 21 – Trattamento dei dati personali.....	15
Art. 22 – Il rapporto con il cittadino. La Carta dei Servizi	15
Art. 23 – Accesso agli atti	15
TITOLO III – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	16
Art. 24 – Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi	16
Art. 25 – Legenda	16
Art. 26 – Dichiarazione sostitutiva unica	17
Art. 27 – Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto.....	17

Art. 28 – Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica	17
Art. 29 – Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche.....	18
Art. 30 – Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica.....	18
Art. 31 – Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino	18
Art. 32 – Lista di attesa.....	18
TITOLO IV - SERVIZI.....	19
Capo I - Servizio Sociale Professionale	19
Art. 33 – Definizione	19
Art. 34 – Modalità di accesso	19
Art. 35 – Contribuzione.....	20
Capo II - Progetto individualizzato	20
Art. 36 – Definizione	20
Capo III - Assistenza economica	20
Art. 37 – Definizione	20
Art. 38 – Modalità di accesso	21
Art. 39 – Valutazione della situazione economica	21
Art. 40 – Criteri di priorità per l’assegnazione	22
Capo IV- Sostegno all'emergenza abitativa.....	24
Art. 41 – Definizione	24
Art. 42 – Modalità di accesso	24
Art. 43 – Contribuzione.....	26
Capo V - Trasporto alle unità d’offerta diurne per disabili	26
Art. 44 – Definizione	26
Art. 45 – Modalità di accesso	26
Art. 46 – Contribuzione.....	27
Capo VI - Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani	27
Art. 47 – Definizione	27
Art. 48 – Modalità di accesso	27
Art. 49 – Contribuzione.....	28
Capo VII - Servizio pasti a domicilio.....	28
Art. 50 – Definizione	28

Art. 51 – Modalità di accesso	28
Art. 52 – Contribuzione	28
Capo VIII - Servizio di Telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo	29
Art. 53 – Definizione	29
Art. 54 – Modalità di accesso	29
Art. 55 – Contribuzione	29
Capo IX - Soggiorno climatico.....	30
Art. 56 – Definizione	30
Art. 57 – Modalità di accesso	30
Art. 58 – Contribuzione	30
Capo X - Trasporto presso località termali.....	30
Art. 59 – Definizione	30
Art. 60 – Modalità di accesso	30
Art. 61 – Contribuzione	30
Capo XI - Spesa al domicilio.....	31
Art. 62 – Definizione	31
Art. 63 – Modalità di accesso	31
Art. 64 – Contribuzione	31
Art. 65 – Casi particolari	31
Capo XII - Trasporto sociale	31
Art. 66 – Definizione	31
Art. 67 – Modalità di accesso	32
Art. 68 – Contribuzione	33
Capo XIII - Integrazione retta unità di offerta diurne per disabili.....	33
Art. 69 – Definizione	33
Art. 70 – Modalità di accesso	35
Art. 71 – Contribuzione	35
Art. 72 – Casi particolari	36
Capo XIV - Integrazione retta Centro Diurno Integrato per Anziani	36
Art. 73 – Definizione	36
Art. 74 – Modalità di accesso	36

Art. 75 – Contribuzione.....	37
Capo XV - Integrazione retta unità di offerta residenziali per disabili e anziani	37
Art. 76 – Definizione.....	37
Art. 77 – Modalità di accesso	37
Art. 78 – Contribuzione.....	39
Capo XVI - Assistenza ai minori e interventi sostitutivi alla famiglia.....	40
Art. 79 – Definizione.....	40
Art. 80 – Modalità di accesso	40
Art. 81 – Contribuzione.....	40
Capo XVII - Interventi di tutela nei confronti della maternità	41
Art. 82 – Definizione.....	41
Art. 83 – Modalità di accesso	41
Art. 84 – Contribuzione.....	41
Capo XVIII - Interventi di tutela delle vittime di violenza	41
Art. 85 – Definizione.....	41
Art. 86 – Modalità di accesso	41
Art. 87 – Contribuzione.....	42
Capo XIX - Piano di Zona.....	42
Art. 88 – Co-finanziamento interventi Piano di Zona	42
Capo XX - Disposizioni finali.....	42
Art. 89 – Entrata in vigore.....	42

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIALE

TITOLO I

Art. 1 – Finalità, principi e ambito di applicazione

Ai sensi della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, e della L.R. n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire le sovrapposizioni di competenze e la settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l’erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per l’individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Il presente regolamento ha l’obiettivo di individuare e definire un criterio di compartecipazione uniforme nel rispetto dei seguenti principi:

- equità;
- legalità;
- parità di trattamento;
- omogeneità;
- sostenibilità;
- gradualità;
- autonomia;
- solidarietà.

L’individuazione e la definizione del criterio per la compartecipazione alla spesa dell’intervento di cui al Capo XIV è frutto di un processo partecipativo e di un approccio basato sull’assunzione di responsabilità condivise in una prospettiva sussidiaria.

L’applicazione del criterio di compartecipazione suddetto persegue inoltre l’obiettivo di consentire l’ampliamento del numero dei potenziali fruitori del servizio che sono attualmente privi di una risposta appropriata al bisogno di cui sono portatori.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità di attuazione degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali che il Comune di Codogno intende attuare nell'ambito delle funzioni attribuiti ai Comuni dalla normativa vigente.

Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli

Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base della mappatura delle problematiche del proprio territorio e coerentemente con gli obiettivi e le politiche individuati dall'ambito territoriale del Piano di Zona di appartenenza.

Si applicano:

- I criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al
 - D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente;
 - Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'Art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
 - DGR n. X/3230 del 6 marzo 2015 - Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013
- Un preciso progetto individualizzato, laddove previsto dal Regolamento.

Art. 3 – Riferimenti legislativi ed amministrativi

I principali riferimenti legislativi e amministrativi del presente regolamento, anche in tema di compartecipazione alla copertura dei costi delle prestazioni rese a favore dei cittadini che accedono alla rete dei servizi sono attualmente i seguenti:

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale”;

- Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'Art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. Art. 6 “Funzioni dei comuni”, comma 4;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza";
- Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- Legge Regionale della Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale sociosanitario” e s.m.i., con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 8 “Agevolazioni per l’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie”;
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
- Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona;
- DGR n. X/3230 del 6 marzo 2015 - Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013;
- Statuto comunale;
- Regolamenti comunali.

Art. 4 – La rete dell’unità di offerta

- La rete dell’unità di offerta sociale è costituita dall’insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali di cui i servizi comunali sono parte integrante;
- Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini;
- Il Comune promuove la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Art. 5 – Destinatari

Sono quelli previsti dalla Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”:

A. I cittadini italiani residenti nel Comune di Codogno e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione Europea temporaneamente presenti;

B. I cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno residenti nel Comune di Codogno;

C. Le persone comunque presenti sul territorio, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza, la cui presenza sia comunque in regola con le normative in materia di soggiorno, fatte salve le specifiche a norma di legge come nel caso dei minori.

Art. 6 – Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

In attuazione dell’Art. 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l’accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l’accesso ordinario, su domanda o per attivazione d’ufficio, e per l’accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.

Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali del Comune le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.

Nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l’intervento sociale da eseguire, quest’ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

Art. 7 – Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l’aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l’integrazione sociale nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Codogno può attivare:

1. Servizio Sociale Professionale;
2. Assistenza Economica;
3. Sostegno all'emergenza abitativa;

4. Trasporto presso strutture diurne per disabili
5. Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani;
6. Servizio pasti a domicilio;
7. Servizio di Telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo;
8. Soggiorno climatico;
9. Trasporto presso località termali;
10. Servizio di spesa al domicilio;
11. Trasporto sociale;
12. Integrazione di rette per strutture diurne per disabili;
13. Integrazione della retta per il Centro Diurno Integrato per anziani;
14. Integrazione di rette per strutture residenziali per disabili e anziani;
15. Assistenza ai minori e interventi sostitutivi alla famiglia;
16. Interventi di tutela nei confronti della maternità;
17. Interventi di tutela nei confronti di vittime di violenza;
18. Co-finanziamento agli interventi del Piano di zona.

Art. 8 – Modalità di gestione dei servizi

La gestione dei servizi erogati può essere effettuata nelle modalità seguenti:

- in forma diretta;
- mediante appalto a terzi;
- mediante delega ad Enti terzi;
- mediante convenzione con altri Enti e/o Associazioni giuridicamente riconosciute nelle diverse categorie previste dalla disciplina normativa in materia.

TITOLO II - MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 9 – Accesso ai servizi

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione circa l'accesso ed il loro funzionamento.

Si intende garantire un'adeguata pubblicità dei servizi offerti al cittadino, sia mediante strumenti tradizionali che innovativi di tipo informatico.

Il presente regolamento specificherà per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'accesso, l'ammissione, esenzione e/o contribuzione, e/o il progetto individuale, se previsto.

In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune realizza l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale professionale comunale, competente per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie del territorio;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile del procedimento, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le assistenti sociali del servizio sociale comunale in quanto appartenenti ad una categoria intellettuale che prevede l'appartenenza ad uno specifico ordine professionale agiscono secondo i principi, i valori e la metodologia propri del Codice Deontologico vigente per le assistenti sociali, ivi compreso il rispetto del segreto professionale che ha fondamento etico, deontologico e giuridico.

Art. 10 – Attivazione su domanda

L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune assume un proprio modello di domanda, da utilizzare per l'accesso al singolo servizio.

La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990.

La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o domicilio, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Art. 11 – Attivazione d'ufficio

I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Art. 12 – Istruttoria e valutazione sociale

Il servizio sociale professionale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione delle problematiche espresse e rilevate.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;

- i) la capacità di assumere decisioni;
- l) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Art. 13 – Accesso ad interventi previsti dal Piano di Zona

Il servizio sociale professionale comunale accompagna e orienta il cittadino nell'accesso a risorse sovra-comunali nell'ambito di interventi e servizi definiti e contenuti nel Piano di Zona dell'Ambito di riferimento attuando le modalità d'accesso approvate dall'Ufficio di Piano preposto.

Art. 14 – I.S.E. e I.S.E.E.

Ai fini della determinazione della situazione economica per l'attuazione del presente Regolamento, utile al calcolo della contribuzione come prevista in modo specifico per ogni singolo servizio, sarà utilizzato l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente nei termini previsti dal Regolamento per le prestazioni agevolate in vigore presso il Comune di Codogno.

Art. 15 – Verifiche e controllo

Le verifiche e i controlli rispetto alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate saranno effettuati nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento per le prestazioni agevolate in vigore presso il Comune di Codogno.

Art. 16 – Esito del procedimento

In caso di accertamento di problematiche sociali che possono beneficiare dell'attivazione di un processo d'aiuto, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

Per la predisposizione del progetto personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro basata sul procedimento metodologico orientata al modello teorico di riferimento che definisce:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;

g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;

h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.

Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

Le attività previste dal presente Art. devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Art. 17 – Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Art. 18 – Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda sanitaria locale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Art. 19 – Cessazione presa in carico

Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

1. raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
2. interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
3. trasferimento della residenza.

Art. 20 – Forme di tutela

Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:

- a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
- b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento comunale.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

Il servizio sociale comunale opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento in materia nonché dalla normativa nazionale di riferimento. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Art. 22 – Il rapporto con il cittadino. La Carta dei Servizi

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

Il comune ha attivo un ufficio di servizio sociale che garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi ponendosi come obiettivo, nei limiti delle risorse disponibili, di:

- contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza;
- fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate;
- contribuire, tramite il raccordo con l'Ufficio di Piano o con il singolo Comune, a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.

La Carta dei Servizi è lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio.

Il comune definisce e adotta la Carta dei Servizi Sociali gestiti a livello comunale approvata dalla Giunta comunale.

Art. 23 – Accesso agli atti

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

TITOLO III – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Art. 24 – Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

Nei casi in cui sia inadempito l’obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:

- attiva l’eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo forme di rateizzazione.

Sulla base dell’art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l’ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’Art. 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Art. 25 – Legenda

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.: l’indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E.: l’indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- Patrimonio mobiliare: i beni di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dall’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all’art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- “Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell’Art. 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell’Art. 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero

prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

- “Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti;
- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Art. 26 – Dichiarazione sostitutiva unica

Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Art. 27 – Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'Art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Art. 28 – Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Art. 29 – Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 30 – Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Art. 31 – Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

La Giunta nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio provvede annualmente alla revisione delle tariffe così come previsto anche dal regolamento in materia di prestazioni agevolate.

Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Art. 32 – Lista di attesa

Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto di indicatori di priorità specifici per ogni tipologia di intervento e servizio

TITOLO IV - SERVIZI

Capo I - Servizio Sociale Professionale

Art. 33 – Definizione

L'Assistente sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica-professionale interviene per la prevenzione ed il miglioramento della qualità di vita dei cittadini, attraverso il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio. Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

1. Segretariato Sociale Professionale: risponde alle esigenze dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi ed alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per fronteggiare esigenze personali e/o familiari, nelle diverse fasi della vita, facilitando il superamento delle disuguaglianze di accesso;
2. Progetto Personalizzato: risponde al bisogno espresso dal cittadino di presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, mediante la valutazione e attivazione di un percorso di aiuto. Prevede una valutazione tecnico-professionale dell'Assistente Sociale, integrata, quando necessario, con quella di altre figure professionali, e la predisposizione di un progetto individualizzato, concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto, per migliorare la sua situazione di disagio o risolvere il bisogno.
3. Promozione e attivazione della comunità locale: risponde al bisogno della comunità locale di essere coinvolta in forma singola o associata nella partecipazione alla realizzazione delle politiche sociali locali, come previsto anche dalla Legge 328/2000.
4. Programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza ed il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'Assistente sociale parteciperà quindi alla concertazione e alla pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona.

Art. 34 – Modalità di accesso

I cittadini possono accedere al servizio presente nel Comune di residenza, previo appuntamento con l'Assistente Sociale referente, oltre che contattando telefonicamente gli operatori durante l'orario di servizio. In caso di situazioni di urgenza è possibile rivolgersi al servizio senza appuntamento.

Qualora il Servizio Sociale Professionale del Comune non sia in grado di far fronte alle richieste di presa in carico pervenute e ritenute ammissibili in fase di valutazione a livello di segretariato sociale, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

1. Rischio sociale elevato;
2. Assenza di rete familiare ed amicale;

3. Famiglie monogenitoriali;
4. Situazione di effettiva precarietà economica;
5. Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
6. Famiglie che non beneficiano di altri servizi o interventi, compresi contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune.

Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 35 – Contribuzione

L'accesso al Servizio Sociale Professionale è gratuito.

Capo II - Progetto individualizzato

Art. 36 – Definizione

Per progetto individualizzato si intende uno strumento tecnico-professionale attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Amministrazione Comunale concordano obiettivi, interventi e strategie operative, al fine di superare la situazione di difficoltà e di emarginazione, per migliorare le condizioni di vita delle persone e prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno. Per raggiungere tale finalità si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento ed integrazione sociale;
- attivare, per la soluzione delle problematiche sottese allo stato di bisogno, sia la partecipazione dei familiari, sia l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici sia privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse, cercando di impedire le sovrapposizioni di competenze e la settorializzazione delle risposte.
- garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni favorendo la pluralità dell'offerta.

Il progetto elaborato dall'Assistente Sociale referente per il richiedente, l'interessato o chi per lui, deve prevedere obiettivi, tempi, modi, risorse, nonché verifiche e impegni reciproci.

Capo III - Assistenza economica

Art. 37 – Definizione

L'assistenza economica è una forma di sostegno, diretta o indiretta, a favore di persone fisiche, che prevede da parte dell'Amministrazione Comunale l'erogazione di contributi economici in forma straordinaria, che possono anche ripetersi nell'arco di uno stesso anno, subordinata all'accertamento dello stato di bisogno economico e socio-assistenziale. E' inoltre previsto un intervento di sostegno alle persone di passaggio sul territorio, nei limiti previsti all'art.16, purché senza fissa dimora,

mediante la corresponsione del pagamento del biglietto ferroviario utile a raggiungere servizi di accoglienza, per i territori prossimi a Codogno (ad es. Lodi, Piacenza, Cremona, ecc...), qualora l'Assistente Sociale verifichi l'effettiva possibilità di inserimento.

Si annoverano tra gli interventi di assistenza economica anche le richieste di accesso al Fondo di Solidarietà per morosità di inquilini di alloggi E.R.P. previsto dalla Legge Regionale 27/2007 sostenuto al 50% dal Comune e al 50% dall'ALER erogato con le modalità descritte nell'apposito regolamento in materia.

Art. 38 – Modalità di accesso

L'ammontare delle risorse destinate alla finalità in oggetto è stabilito annualmente in relazione ai limiti di spesa del bilancio comunale.

Per accedere al beneficio economico è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

L'eventuale erogazione del contributo economico sarà subordinata alla valutazione tecnico-professionale della situazione socio-economica e relazionale globale del nucleo familiare, espressa da parte dell'Assistente Sociale referente, alla valutazione del gruppo di lavoro e all'approvazione della Responsabile del Servizio, quale Coordinatrice del Servizio Sociale Professionale, sentito il parere dell'Assessore alla partita.

Le priorità di accesso relative alle istanze pervenute saranno approvate dalla Responsabile del Servizio e stilate ogni tre mesi; saranno prese in considerazione sia le nuove istanze pervenute che le richieste di ricorso fatte da parte dei cittadini, ferma restando la possibilità da parte delle Assistenti Sociali di proporre d'ufficio l'erogazione di contributi economici qualora lo ritengano necessario.

Nel caso si dovesse verificare la necessità indifferibile, di erogare un contributo economico urgente, ovvero legata al soddisfacimento di bisogni primari (ad es. alimentazione, pannolini per neonati, mantenimento di utenze nel periodo invernale ecc...) la Responsabile di Servizio, quale Coordinatrice del gruppo di lavoro del Servizio Sociale Professionale che sarà chiamato ad esprimersi in merito, sentito l'Assessore alla partita, procederà alla liquidazione immediata in via eccezionale, eventualmente anche mediante anticipazione di cassa economale.

Qualora l'intervento urgente fosse riferito a situazioni per quali si rende necessario intervenire mediante l'erogazione di somme consistenti (oltre € 500,00=), si procederà con l'adozione di ordinanza del Sindaco.

Art. 39 – Valutazione della situazione economica

La richiesta deve essere presentata completa della documentazione allegata richiesta, pena l'esclusione della stessa dalla valutazione.

Le domande si raccolgono obbligatoriamente nell'ambito di un colloquio con l'Assistente Sociale, poiché l'accesso al beneficio economico è vincolato all'esistenza di un Progetto Individualizzato.

L'istanza va presentata al Servizio Sociale, corredata dalla certificazione ISEE aggiornata e in corso di validità.

Le istanze sono raccolte mensilmente e a partire dall'ultimo giorno del mese in cui sono presentate il servizio provvede alla valutazione comunicando l'esito del procedimento nei termini previsti dal Regolamento sui procedimenti amministrativi, ovvero entro i 60 giorni successivi.

Concorrono alla valutazione della situazione economica qualsiasi entrata e qualsiasi emolumento percepito a qualunque titolo, oltre alla presenza di un patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla fine del trimestre precedente la domanda.

Saranno esaminate inoltre tutte le spese sostenute da parte del nucleo familiare mensilmente, oltre alle condizioni soggettive di presenza di persone non autosufficienti e/o di progetti in atto presso altri Servizi Specialistici, purché certificate e debitamente documentate (ASL, UONPIA, SERT, TUTELA MINORI, ecc...).

Non saranno erogati contributi, salvo situazioni contingenti e di verificata urgenza, valutate da parte dell'Assistente Sociale, se la situazione familiare non è conosciuta da almeno 3 mesi al Servizio Sociale comunale, essendo considerato il tempo minimo necessario, al fine della valutazione della situazione come espressa nel presente Regolamento.

Le istanze daranno esito all'erogazione di due diverse tipologie di contributi:

- ordinari
- straordinari

Nel primo caso la domanda risulta essere accettata e l'erogazione del contributo potrà essere eventualmente ripetuta, a seguito di nuova valutazione, e qualora la disponibilità di bilancio lo consenta. Pertanto non si renderà necessario ripresentare nuova istanza, salvo modificazioni rilevanti nella situazione socio-economica.

E' fatta salva la possibilità da parte del servizio valutante di revoca dal beneficio, qualora venissero a mancare le condizioni per cui è stata valutata la possibilità di ulteriore erogazione.

Nel secondo caso il procedimento si conclude con un esito favorevole o sfavorevole e qualora la situazione socio-economica subisse modificazioni rilevanti, l'interessato dovrà procedere presentando una nuova istanza.

Art. 40 – Criteri di priorità per l'assegnazione

I criteri per l'individuazione delle priorità e delle modalità di erogazione dei contributi economici sono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Politiche Sociali, anche in relazione all'intervento di cui all'art. 13.

La soglia I.S.E.E. per l'accoglimento dell'istanza è di € 14.000,00.

Qualora il richiedente presenti un'attestazione ISEE pari ad € 0,00 non motivata da documentazione comprovante attestante ragioni di natura socio-sanitaria o di fragilità sociale, l'istanza non sarà ammessa.

A parziale deroga di quanto previsto al capoverso precedente, la richiesta sarà ammessa senza tener conto della situazione economica, solo in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- invalidità civile e iscrizione alle liste speciali previste dalla Legge 68/99;
- presenza di Decreto del Tribunale per i Minorenni;
- percorso certificato di riabilitazione e/o assistenza da parte di un Ente qualificato (ASL, UONPIA, SERT...);

In tal caso la possibilità dell'erogazione del beneficio sarà sottoposta annualmente alla verifica in merito al rispetto di quanto previsto dal Progetto Individualizzato in corso, da parte del gruppo di lavoro, pena l'esclusione dallo stesso.

Le istanze saranno valutate in base ai punteggi di seguito indicati, che daranno luogo alle priorità di accesso, tenuto conto delle risorse di bilancio disponibili.

La somma erogabile verrà definita, in base alla proposta dell'Assistente Sociale di riferimento, in relazione al bisogno espresso ed al progetto in essere, a seguito della valutazione del gruppo di lavoro e dell'approvazione della Responsabile del Servizio, quale Coordinatrice del Servizio Sociale Professionale, sentito l'Assessore alla partita e tenuto conto delle risorse di bilancio disponibili.

Successivamente all'approvazione degli elenchi dei beneficiari, gli stessi saranno trasmessi alla Commissione Politiche Sociali.

La verifica sulla singola situazione è prevista da parte dei Consiglieri Comunali sulla base di una richiesta scritta e motivata.

ATTESTAZIONE ISEE INFERIORE O PARI AD € 14.000,00	Il punteggio viene assegnato in base alla formula $40 \times [1 - (I.S.E.E.) / (14.000)]$	max 40 punti
ATTESTAZIONE ISEE € 0,00 IN ASSENZA COMPLETA DI EMOLUMENTI MA SE PRESENTI I REQUISITI DI DEROGA PARZIALE	0 PUNTI	
COERENZA BISOGNO/RISPOSTA	Considera la possibilità di risoluzione della problematica socio-economica in rapporto al contributo erogabile	10 punti se è bassa; 20 punti se è media; 30 punti se è alta
PRESENZA DI RETI DI SUPPORTO FAMILIARI	Considera la presenza di reti di sostegno che favoriscano le possibilità di riuscita del progetto	Se c'è 5 punti, se manca punti 0
PRESENZA DI RETI DI SUPPORTO EXTRA-FAMILIARI	Considera la presenza di reti di sostegno che favoriscano le possibilità di riuscita del progetto	Se c'è 5 punti, se manca punti 0
PROGETTO SOCIALE	Valutazione della fattibilità del progetto	5 punti se è bassa; 10 punti se è media; 20 punti se è alta

Capo IV- Sostegno all'emergenza abitativa

Art. 41 – Definizione

Il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, può attuare interventi temporanei di sostegno all'emergenza abitativa sia di tipo preventivo che riparativo attraverso le seguenti forme di assistenza socio – abitativa:

- interventi per l'emergenza abitativa, della durata massima di 30 giorni, attraverso accoglienza temporanea presso strutture pubbliche e private convenzionate o in assenza di posti disponibili in struttura alberghiera;
- assistenza alloggiativa con supporto socio – educativo, della durata massima di mesi 18 mediante l'accesso ad appartamenti protetti inclusi in progetti di housing sociale;
- progetti di collaborazione con associazioni di volontariato per l'occupazione temporanea di alloggi, pubblici o privati, nella disponibilità del Comune, contestualmente alla realizzazione di percorsi personalizzati di sostegno all'autonomia personale e alle responsabilità familiari;
- interventi economici a sostegno dell'affitto, finalizzati a contribuire alla copertura del canone di locazione;
- interventi economici al fine di evitare lo soggio se è stata individuata una soluzione abitativa alternativa a breve termine.

Per gli interventi di cui al punto 4 del precedente Art. quando riferiti alla quota comunale delle “Misure per il sostegno all'affitto” deliberate dalla Regione Lombardia, i criteri di accesso sono determinati dalla regolamentazione regionale in materia.

Art. 42 – Modalità di accesso

Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa i residenti nel Comune che si trovino in una situazione di bisogno abitativo, accertata dal servizio sociale per morosità incolpevole ovvero di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo o del mutuo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare nei termini previsti dal Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti 14.05.2014, G.U. 14.07.2014

- perdita di lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Sono esclusi dagli interventi coloro i quali occupino senza titolo ovvero siano stati destinatari di provvedimento di rilascio adottato dal Comune per occupazione senza titolo di alloggi ed immobili di proprietà pubblica negli ultimi tre anni.

Possono accedere agli interventi di emergenza abitativa, di cui al punto 1 del precedente Art., i cittadini che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- sfratto immediatamente esecutivo;
- ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico – abitativa accertata;
- altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio;
- disagio abitativo attestato dal servizio sociale, per 'accertata esistenza di improcrastinabile necessità di tutela della salute psico-fisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di reti familiari e parentali, di persone vittime di violenza.

Gli interventi di cui all'oggetto possono essere proposti a seguito della valutazione tecnico-professionale da parte dell'assistente sociale relativamente alle motivazioni che hanno portato all'emergenza al fine di diversificare gli interventi anche in base alle responsabilità degli attori coinvolti, nonché alla verifica delle ulteriori seguenti condizioni:

- presenza nel nucleo familiare di situazioni di fragilità sociale;
- assenza di situazioni di pregiudizio o abbandono per i minori e per le persone fragili del nucleo (che comporterebbe invece l'attivazione di interventi di tutela / protezione con intensità assistenziale differente dagli interventi temporanei di sostegno abitativo);
- assenza di mezzi/risorse;
- assenza di una rete familiare adeguata e disponibile all'accoglienza.

Relativamente alle procedure da attivarsi in situazione di emergenza abitativa si recepiscono le modalità operative espone nelle "Linee guida gestione emergenza sfratti" approvato dal Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali della Lombardia.

I beneficiari degli interventi di assistenza abitativa stipulano con il Comune un apposito contratto sociale. Nel contratto sono specificati gli obblighi a carico del Comune e dei beneficiari in merito alla gestione degli immobili in uso.

In particolare, il Comune si impegna a:

- sostenere la famiglia nel reperimento di una soluzione abitativa temporanea per gli interessati;
- adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dei proprietari, in caso di sublocazione di alloggi di cui il Comune abbia la disponibilità sulla base di accordi con singoli proprietari o enti.

In particolare, il beneficiario si impegna a prendere possesso, utilizzare con cura e diligenza e rilasciare l'alloggio nei tempi e nei modi concordati con il Comune.

L'accesso agli interventi prevede la contestuale verifica dei requisiti e l'eventuale accompagnamento alla presentazione di domanda di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nei casi in cui i nuclei familiari interessati da problematiche abitative di cui all'oggetto abbiano i requisiti per richiedere l'assegnazione di alloggio E.R.P. in deroga, ai sensi degli art. 14 e 15 della Legge Regionale in materia, è condizione vincolante all'intervento che gli interessati ne facciano richiesta.

Fatta salva la tutela della salute psicofisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e non autosufficienti prive di reti familiari e parentali e di persone vittime di violenza, il Comune provvederà con apposito atto a revocare l'assistenza alloggiativa nei casi in cui l'assegnatario:

1. non dimori stabilmente nell'alloggio assegnatogli abbia ceduto o sublocato l'alloggio manchi immotivatamente di partecipare alla spesa secondo le modalità concordate per più di una mensilità
2. abbia adibito l'alloggio ad attività illecite e comunque ne abbia mutato la destinazione d'uso
3. ponga in essere comportamenti, debitamente accertati, che rechino disturbo o danno alla convivenza degli altri condomini
4. abbia perduto i requisiti richiesti per l'assegnazione
5. ospiti continuativamente persone terze in assenza di accordo con il Comune.

Gli assegnatari che si trovino in una delle situazioni sopra elencate sono diffidati con atto scritto a recedere dal comportamento irregolare nel termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione. Qualora, trascorso detto termine, la situazione di irregolarità permanga, il Comune provvede ad ordinare il rilascio dei locali entro un termine massimo di trenta giorni.

Art. 43 – Contribuzione

Il nucleo familiare è tenuto a partecipare alla spesa per gli interventi sopra elencati mediante una cifra concordata caso per caso in base alla situazione individuale e alle risorse effettivamente disponibili degli interessati.

Capo V - Trasporto alle unità d'offerta diurne per disabili

Art. 44 – Definizione

Il Servizio di trasporto alle unità d'offerta di natura sociale e socio-sanitarie per disabili a ciclo diurno (come definite dalla Legge Regionale 3/2008 all'allegato A e B), è effettuato mediante un mezzo di trasporto adeguatamente attrezzato, che preleva le persone direttamente al proprio domicilio ad orari diversificati e le accompagna alla struttura frequentata.

I destinatari sono persone aventi il riconoscimento di handicap ai sensi della Legge 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate", frequentanti le strutture a ciclo diurno di tipo sociale e socio-sanitario.

Art. 45 – Modalità di accesso

Il numero di beneficiari è limitato e stabilito annualmente in relazione ai limiti di spesa del bilancio comunale. Per accedere al servizio è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

L'attivazione del servizio sarà subordinata alla valutazione tecnico/professionale socio-economico e relazionale della situazione globale del nucleo familiare espressa da parte dell'Assistente Sociale referente.

Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di famigliari residenti nel Comune;
- Grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.
- Situazione economica (ISEE) del richiedente.

Art. 46 – Contribuzione

L'accesso al servizio di trasporto è gratuito.

Capo VI - Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani

Art. 47 – Definizione

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a soggetti anziani, parzialmente o totalmente non autosufficienti, o a rischio di solitudine ed emarginazione, ed è costituito da un insieme di interventi che si svolgono al domicilio della persona con lo scopo di:

- a) Favorire l'autonomia e la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita anche in situazioni di disagio;
- b) Tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione e sociale;
- c) Favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di sensibilizzazione e coinvolgimento.

Per l'attivazione del servizio è previsto un progetto personalizzato, riassunto nei contenuti del Patto Assistenziale (PA), che ha valore anche di contratto nei confronti dell'utente.

Art. 48 – Modalità di accesso

Il numero di beneficiari è limitato e stabilito annualmente in relazione ai limiti di spesa del bilancio comunale. Per accedere al servizio è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

L'attivazione del servizio sarà subordinata alla valutazione tecnico/professionale socio-economico e relazionale della situazione globale del nucleo familiare, espressa da parte dell'Assistente Sociale referente.

Nel caso di richieste superiori al numero di interventi attivabili, si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di famigliari residenti nel Comune;

Grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.

Situazione economica (ISEE) del richiedente.

Art. 49 – Contribuzione

Il servizio è a pagamento.

La disciplina generale delle tariffe verrà stabilita dal Consiglio Comunale, mentre le aliquote verranno determinate dalla Giunta Comunale annualmente.

Il beneficiario di prestazione agevolata dovrà per ogni anno solare consegnare richiesta di rinnovo della medesima allegando al modulo predisposto dall'amministrazione e pubblicato sul sito attestazione ISEE valida entro il 30 aprile di ogni anno fino a rinuncia.

Capo VII - Servizio pasti a domicilio

Art. 50 – Definizione

Il servizio di consegna pasti al domicilio prevede la preparazione del pasto del mezzogiorno, da parte di Ditta specializzata individuata mediante gara d'appalto e la consegna al domicilio dello stesso nei giorni della settimana dal lunedì al sabato, esclusi i giorni di festività.

Art. 51 – Modalità di accesso

Il numero di beneficiari è limitato e stabilito annualmente in relazione ai limiti di spesa del bilancio comunale. Per accedere al servizio è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

I destinatari sono persone totalmente o parzialmente non autosufficienti, nella cui rete familiare non siano presenti altri in grado di farsi carico della preparazione del pasto.

L'attivazione del servizio sarà subordinata alla valutazione tecnico/professionale socio-economico e relazionale della situazione globale del nucleo familiare, espressa da parte dell'Assistente Sociale referente.

Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di pasti si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di famigliari residenti nel Comune;

Grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.

Situazione economica (ISEE) del richiedente.

Art. 52 – Contribuzione

Il servizio è a pagamento.

La disciplina generale delle tariffe verrà stabilita dal Consiglio Comunale, mentre le aliquote verranno determinate dalla Giunta Comunale annualmente.

Il beneficiario di prestazione agevolata dovrà per ogni anno solare consegnare richiesta di rinnovo della medesima allegando al modulo predisposto dall'amministrazione e pubblicato sul sito attestazione ISEE valida entro il 30 aprile di ogni anno fino a rinuncia.

Capo VIII - Servizio di Telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo

Art. 53 – Definizione

Il servizio di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo prevede l'attivazione immediata di assistenza, controllo, soccorso e supporto psicologico, tramite l'apparecchio telefonico, collegato ad una centrale operativa, a cui risponde un operatore qualificato 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, disponibile all'ascolto ed in grado di capire e riconoscere il bisogno, attivando, se necessario, l'assistenza adeguata.

Art. 54 – Modalità di accesso

Il numero di beneficiari è limitato e stabilito annualmente in relazione ai limiti di spesa del bilancio comunale. Per accedere al servizio è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

I destinatari sono persone di qualsiasi età che vivono sole, con problemi di solitudine e/o in condizioni di salute precarie.

L'attivazione del servizio sarà subordinata alla valutazione tecnico/professionale socio-economico e relazionale della situazione globale del nucleo familiare, espressa da parte dell'Assistente Sociale referente.

Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di utenze si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di famigliari residenti nel Comune;
- grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.
- situazione economica (ISEE) del richiedente.

Art. 55 – Contribuzione

Il servizio è a pagamento.

La disciplina generale delle tariffe verrà stabilita dal Consiglio Comunale, mentre le aliquote verranno determinate dalla Giunta Comunale annualmente.

Il beneficiario di prestazione agevolata dovrà per ogni anno solare consegnare richiesta di rinnovo della medesima allegando al modulo predisposto dall'amministrazione e pubblicato sul sito attestazione ISEE valida entro il 30 aprile di ogni anno fino a rinuncia.

Capo IX - Soggiorno climatico

Art. 56 – Definizione

Il Soggiorno climatico è un servizio rivolto alla popolazione anziana e organizzato in una località climatica, nel periodo invernale e in quello estivo, da un'agenzia, avente la finalità di proporsi come momento socializzante, di svago e di recupero psicofisico e pertanto con il gruppo dei partecipanti soggiorna un animatore con qualificata esperienza.

Art. 57 – Modalità di accesso

I posti, che sono a numero chiuso, e le modalità di presentazione della domanda, sono entrambi definiti annualmente da parte dell'Amministrazione.

I destinatari sono i cittadini anziani residenti nel Comune di Codogno. Per i non residenti verrà accettata l'iscrizione solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti e non avranno diritto ad alcuna agevolazione o contributo.

Art. 58 – Contribuzione

Il servizio è a pagamento.

La disciplina generale delle tariffe verrà stabilita dal Consiglio Comunale, mentre le aliquote verranno determinate dalla Giunta Comunale annualmente.

Capo X - Trasporto presso località termali

Art. 59 – Definizione

Il servizio di trasporto per località termali è organizzato per il raggiungimento delle le località termali di Salsomaggiore Terme e Tabiano, nel periodo autunnale, ed è pomeridiano, non essendo presente un servizio di linea per tale fascia oraria.

Art. 60 – Modalità di accesso

I posti, che sono a numero chiuso, e le modalità di presentazione della domanda, sono entrambi definiti annualmente da parte dell'Amministrazione.

I destinatari sono i cittadini residenti nel Comune di Codogno che devono recarsi presso i centri termali per sottoporsi ai cicli di terapie previsti dal Servizio Sanitario Nazionale Per i non residenti verrà accettata l'iscrizione solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti e non avranno diritto ad alcuna agevolazione o contributo.

Art. 61 – Contribuzione

Il servizio è a pagamento.

La disciplina generale delle tariffe verrà stabilita dal Consiglio Comunale, mentre le aliquote verranno determinate dalla Giunta Comunale annualmente.

L'importo della tariffa corrisponde al costo totale sostenuto dal Comune.

Capo XI - Spesa al domicilio

Art. 62 – Definizione

Il servizio prevede l'accompagnamento presso i supermercati della città di persone parzialmente non autosufficienti che necessitino di assistenza nello svolgimento di tale compito della vita quotidiana, oppure l'effettuazione della spesa e la consegna della stessa al domicilio, in condizioni di precarietà socio-sanitarie o socio-assistenziali che rendano impossibile la presenza dell'interessato.

Art. 63 – Modalità di accesso

I posti sono a numero chiuso.

Per accedere al servizio è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale. I destinatari sono persone totalmente o parzialmente non autosufficienti, nella cui rete familiare non siano presenti altri in grado di farsi carico dell'effettuazione della spesa.

L'attivazione del servizio sarà subordinata alla valutazione professionale socio-economico e relazionale della situazione globale del nucleo familiare espressa da parte dell'Assistente Sociale referente.

Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di interventi si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

Situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di familiari residenti nel Comune;

Grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.

Situazione economica (ISEE) del richiedente.

Art. 64 – Contribuzione

L'accesso al servizio di spesa al domicilio è gratuito.

Art. 65 – Casi particolari

Nel caso in cui una stessa persona fruisse di 2 o più servizi per i quali è prevista una contribuzione e la situazione economica risulti essere di particolare difficoltà, l'Amministrazione si riserva di valutare l'esenzione del pagamento di uno o più servizi.

Capo XII - Trasporto sociale

Art. 66 – Definizione

Il Servizio di trasporto sociale è un servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.

Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio di natura socio – assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità – privi di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici – di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.

Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.

Il servizio è finalizzato a:

- raggiungimento da parte di persone anziane, adulte disabili o minori disabili accompagnati di presidi ospedalieri e/o centri di terapia riabilitativa; che devono sottoporsi a visita o terapia, presso Aziende Ospedaliere pubbliche o private, purché accreditate e convenzionate per tramite dell'Azienda Sanitaria Locale, con priorità per i trasporti da realizzarsi in Codogno e Casalpusterlengo;
- raggiungimento da parte di persone anziane, residenti nelle frazioni del territorio comunale, del centro abitato per piccole commissioni e accesso agli ambulatori del proprio Medico di Medicina Generale;
- altre attività sperimentali o iniziative approvate dalla Giunta Comunale.

Preleva le persone direttamente al proprio domicilio e le accompagna alla struttura di destinazione e viceversa.

I destinatari sono:

- persone ultrasessantacinquenni (anche eventualmente con il riconoscimento di handicap ai sensi della Legge 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate”)che non necessitino di accompagnatore o accompagnate da un familiare/conoscente di riferimento;
- adulti disabili (anche eventualmente con il riconoscimento di handicap ai sensi della Legge 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate”)che non necessitino di accompagnatore o accompagnate da un familiare/conoscente di riferimento;
- minori con il riconoscimento di handicap ai sensi della Legge 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate”):

Le domande sono valutate in base ai criteri di accesso e di priorità stabiliti dal presente regolamento.

Art. 67 – Modalità di accesso

Il numero di beneficiari è limitato e stabilito annualmente in relazione ai limiti di spesa del bilancio comunale. Per accedere al servizio è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

L'attivazione del servizio sarà subordinata alla valutazione tecnico/professionale socio-economico e relazionale della situazione globale del nucleo familiare espressa da parte dell'Assistente Sociale referente, anche in relazione alla necessità di un eventuale accompagnatore.

I criteri di accesso sono:

- disponibilità del mezzo e dell'autista per il trasporto;

I criteri di priorità sono:

- assenza di familiari che usufruiscano dei permessi concessi dal datore di lavoro ai sensi della Legge 104/92;
- l'interessato è persona sola;
- assenza di familiari disponibili al trasporto;
- impossibilità dell'utilizzo dei mezzi pubblici;
- riconoscimento dell'invalidità civile, con particolare riguardo ad una percentuale di riconoscimento superiore al 66%;
- situazione socio-economica accertata mediante l'attestazione l'I.S.E.E.

Nel caso in cui il numero di richiedenti il servizio eccedesse la disponibilità di interventi si procederà alla formazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- situazione e composizione del nucleo familiare con particolare riferimento in ordine alla possibilità del richiedente di disporre dell'assistenza da parte di famigliari residenti nel Comune;
- grado di necessità in ordine alla gravità della patologia della quale il richiedente è affetto, con particolare riferimento alle patologie invalidanti, demenza senile, ecc.
- situazione economica (ISEE) del richiedente.

Art. 68 – Contribuzione

L'accesso al servizio di trasporto è gratuito.

Capo XIII - Integrazione retta unità di offerta diurne per disabili

Art. 69 – Definizione

La retta è la quota socio-assistenziale che riconosce gli oneri economici per l'inserimento di un utente nei servizi che costituiscono la rete dell'offerta sociale e/o socio-sanitaria, così come definite dalla Legge Regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" all'allegato A e B.

L'inserimento in strutture diurne per disabili è subordinata ad una richiesta formulata da parte dell'interessato o del tutore che viene presentata direttamente presso la struttura prescelta tra quelle presenti sul territorio provinciale successivamente ad una valutazione multidisciplinare, effettuata da parte del Servizio Disabilità dell'Azienda Sanitaria Locale di Lodi.

Le modalità di accesso e fruizione dei servizi diurni delle persone con disabilità residenti nei Comuni afferenti al Piano di Zona dei distretti dell'ASL della Provincia di Lodi sono regolate dal protocollo inter-istituzionale per la definizione del progetto di vita della persona con disabilità I rapporti giuridici ed economici tra gli enti gestori dei servizi e le Aziende che agiscono in nome e per conto dei rispettivi comuni soci sono regolamentati da apposite convenzioni (Allegato 2 – Convenzioni CDD, CSE e SFA).

Le convenzioni definiscono gli importi delle rette di frequenza di ciascun servizio.

Per integrazione s'intende un intervento economico finalizzato alla copertura, parziale o totale, della quota socio-assistenziale e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica del beneficiario.

La finalità dell'intervento è quello di consentire l'accesso alle strutture diurne per disabili, quando valutato opportuno e coerente con il bisogno da parte del servizio sociale comunale e dall'équipe multidisciplinare dell'A.S.L., come percorso assistenziale integrato nell'ambito di un progetto personalizzato, anche alle persone che non sono in grado di sopportare interamente il costo del servizio.

I servizi diurni per persone con disabilità

- Centro Diurno per Disabili (rif. dgr n. 7/18334 del 23/07/2004)

Il Centro Diurno per Disabili (CDD) accoglie persone maggiorenni con disabilità dipendenti da qualsiasi causa, di norma fino ai 65 anni; può altresì ospitare soggetti minori d'età solo in presenza di specifiche condizioni stabilite dalla normativa di riferimento.

All'interno del Centro vengono svolti interventi finalizzati alla crescita evolutiva dei soggetti inseriti nella prospettiva di una loro progressiva e costante socializzazione, con l'obiettivo, da un lato, di sviluppare le capacità residue, dall'altro di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti. Gli ospiti trovano nel CDD una struttura di appoggio alla vita familiare. Vengono svolte attività educative e animative diversificate, assistenziali, riabilitative e socio sanitarie che, integrandosi, concorrono alla promozione della qualità di vita della persona.

I moduli di frequenza possono essere a tempo pieno e a tempo parziale.

- Centro Socio Educativo (rif dgr n. 7/20763 del 16/02/05)

Il Centro Socio Educativo (CSE) è una struttura diurna polivalente ad esclusivo carattere sociale in cui vengono organizzati differenti moduli specifici per tipologia di intervento socio educativo e/o socio animativo finalizzati:

- all'autonomia personale;
- alla socializzazione;
- al mantenimento del livello culturale;
- a favorire l'inserimento socio occupazionale o lavorativo.

I moduli possono essere a tempo pieno, a tempo parziale rimodulato, e a tempo parziale. Il modulo a tempo parziale rimodulato dovrà essere strutturato in modo tale da salvaguardare e sviluppare i rapporti e le relazioni di rete create sul territorio che supportano il progetto personalizzato dell'utente fornendo allo stesso da parte del servizio quel punto di riferimento e di appoggio che consente di mobilitare e valorizzare le risorse della stessa rete, soprattutto di quella informale (associazionismo, volontariato, stage e attività occupazionali presso terzi, ecc.) che favorisce la permanenza dell'utente sul territorio.

- Servizio di Formazione all'Autonomia (rif. dgr 7433 del 13 giugno 2008)

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) è un servizio sociale territoriale rivolto a persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale. E' caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati sotto il profilo temporale e condivisi con la famiglia, pertanto l'organizzazione richiesta deve rispondere a requisiti di flessibilità che consentano ad ogni persona accolta di raggiungere il maggior grado di autonomia possibile.

L'organizzazione dei servizi CDD, CSE e SFA garantisce il coinvolgimento e la partecipazione attiva della persona e della sua famiglia, al percorso socio educativo stabilito nel progetto individualizzato.

Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato vengono realizzate avvalendosi prevalentemente delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

La durata e l'intensità dell'intervento variano in relazione agli obiettivi da raggiungere o raggiunti e sempre in base al progetto individualizzato che pertanto deve prevedere momenti intermedi di verifica e di eventuale riprogettazione.

Art. 70 – Modalità di accesso

Per accedere al beneficio economico è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

I destinatari del beneficio sono i cittadini residenti nel Comune di Codogno inseribili e/o inseriti in strutture riconosciute unità d'offerta sociali e/o socio-sanitarie convenzionate così come descritto all'Art. precedente.

Il numero di beneficiari è determinato annualmente in base alle risorse disponibili.

Nel caso di richieste superiori al limite si spesa sarà introdotta una lista d'attesa per l'accesso al beneficio.

La priorità al godimento per le nuove richieste sarà subordinata alla valutazione tecnico/professionale da parte dei Servizi sociali del Comune che prenderà in considerazione gli aspetti di natura socio-economica e relazionale della situazione complessiva del nucleo familiare, in relazione al progetto concordato tra gli enti coinvolti e sulla base delle linee di indirizzo formulate dalla Giunta.

Art. 71 – Contribuzione

E' prevista una compartecipazione da parte della persona che frequenterà e/o frequentante la struttura diurna, previa verifica delle condizioni economiche in base all'I.S.E.E., come stabilito dal Regolamento per le Prestazioni Agevolate all'art. 3.

Il costo del servizio corrisponde agli importi delle quote d'accesso riferite ai CDD, CSE e SFA definite dalle Aziende che agiscono in nome e per conto dei comuni soci.

La disciplina generale delle tariffe verrà stabilita dal Consiglio Comunale, mentre le aliquote verranno determinate dalla Giunta Comunale annualmente.

In ogni caso il costo del servizio e la conseguente compartecipazione a carico dell'utenza vengono parametrati in ragione del modulo di frequenza (es. tempo pieno, tempo parziale, ecc.) e del periodo di effettivo godimento del beneficio.

I cittadini frequentanti i servizi Centro Socio Educativo o Servizio di Formazione all'Autonomia godranno dell'abbattimento della quota già richiesta loro direttamente dalla struttura frequentata.

E' fatta salva la facoltà della famiglia di presentare espressa richiesta scritta di non avvalersi della compartecipazione alla spesa prevista dal Comune sostenendo l'onere per la retta massima prevista per l'intervento, previa verifica da parte del Comune della reale capacità economica della famiglia di sostenere tale onere.

Art. 72 – Casi particolari

Nel caso in cui la persona frequenti una struttura diurna e sia contemporaneamente ricoverata in via definitiva presso una unità d'offerta residenziale sociale o socio-sanitaria tra quelle previste dalla Legge regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" all'allegato A o B, si applica la disciplina prevista dall'Art. precedente per la contribuzione alla spesa per la struttura diurna, mentre per la valutazione della compartecipazione alla spesa per la retta della unità d'offerta residenziale, si applica quanto previsto all'Art. 43 sull'integrazione della retta per le strutture residenziali.

Nel caso in cui la situazione economica risulti essere di particolare difficoltà, l'amministrazione si riserva di valutare l'esenzione del pagamento di uno dei due servizi.

Capo XIV - Integrazione retta Centro Diurno Integrato per Anziani

Art. 73 – Definizione

La retta è la quota socio-assistenziale derivante dalla frequentazione di un servizio tra quelli previsti tra le unità d'offerta sociali e/o socio-sanitari così come definite dalla Legge Regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" all'allegato A e B.

La frequentazione del Centro Diurno Integrato per anziani è subordinata ad una richiesta da parte dell'interessato o del tutore presentata direttamente presso la struttura prescelta tra quelle presenti sul territorio provinciale.

Per integrazione s'intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota socio-assistenziale e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica del beneficiario.

La finalità dell'intervento è quello di consentire l'accesso alle strutture diurne per anziani, quando valutato da parte del servizio sociale comunale e supportato da parte di una valutazione sociosanitaria dell'ASL di Lodi, come percorso assistenziale integrato necessario nell'ambito di un progetto personalizzato, anche alle persone indigenti.

Art. 74 – Modalità di accesso

Per accedere al beneficio economico è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

I destinatari del beneficio sono i cittadini residenti nel Comune di Codogno inseriti in strutture riconosciute unità d'offerta sociali e/o socio-sanitarie convenzionate così come descritto all'Art. precedente.

Il numero di beneficiari è determinato annualmente in base alle risorse disponibili.

Nel caso di richieste superiori al limite si spesa sarà introdotta una lista d'attesa per l'accesso al beneficio.

La priorità al godimento per le nuove richieste sarà subordinata alla valutazione tecnico/professionale da parte dei Servizi sociali del Comune che prenderà in considerazione gli aspetti di natura socio-economica e relazionale della situazione globale del nucleo familiare, in

relazione al progetto concordato tra gli enti coinvolti, sulla base delle linee di indirizzo formulate dalla Giunta.

Art. 75 – Contribuzione

E' prevista una compartecipazione da parte della persona frequentante la struttura diurna, previa verifica delle condizioni economiche in base all'I.S.E.E. come stabilito dal Regolamento per le Prestazioni Agevolate all'art. 3.

La disciplina generale delle tariffe verrà stabilita dal Consiglio Comunale, mentre le aliquote verranno determinate dalla Giunta Comunale annualmente.

E' fatta salva la facoltà della famiglia di presentare espressa richiesta scritta di non avvalersi della compartecipazione alla spesa prevista dal Comune pagando la retta massima prevista per l'intervento, previa verifica da parte del Comune della reale capacità economica della famiglia di sostenere tale onere.

Capo XV - Integrazione retta unità di offerta residenziali per disabili e anziani

Art. 76 – Definizione

La retta è la quota socio-assistenziale (ovvero non sanitaria) che riconosce gli oneri economici per il ricovero definitivo di un utente presso una delle strutture tra quelle previste e individuate come unità d'offerta socio-sanitari così come definite dalla Legge Regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" all'allegato A (ovvero Residenza Sanitario Assistenziale per anziani, Residenza Sanitario Assistenziale per disabili e Comunità Socio Sanitaria per disabili).

Il ricovero definitivo presso una struttura socio-sanitaria per anziani o disabili è subordinata ad una richiesta da parte dell'interessato o del tutore presentata direttamente presso la struttura prescelta tra quelle presenti sul territorio provinciale.

Per integrazione s'intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota socio-assistenziale e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica del beneficiario.

La finalità dell'intervento è quello di consentire l'accesso alle strutture residenziali per anziani o disabile, quando valutato da parte del servizio sociale comunale e supportato da parte di una valutazione socio-sanitaria dell'ASL di Lodi, come percorso assistenziale integrato necessario nell'ambito di un progetto personalizzato, anche alle persone che non sono in grado di sostenere interamente il costo del servizio.

Art. 77 – Modalità di accesso

Per accedere al beneficio economico è necessario presentare una richiesta, mediante la relativa modulistica, disponibile presso il Servizio Integrazione Sociale del Comune di Codogno e sul sito comunale.

I destinatari del beneficio sono i cittadini residenti nel Comune di Codogno inseriti a titolo definitivo in strutture riconosciute unità d'offerta sociali e/o socio-sanitarie accreditate, così come descritto all'Art. precedente.

I requisiti generali di accesso al beneficio sono quelli previsti dalla Legge 328/2000 e dalla Legge Regionale 3/2008 a cui si aggiungono i criteri ulteriori determinati dal Comune.

Criteri di accesso generali:

1. L'accesso è concesso in via prioritaria ai soggetti di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 328/2000 e all'art. 6 comma 2 della Legge 3/2008, ovvero in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;
2. L'appropriatezza del ricovero deve essere verificata, poiché esso deve essere necessario, pertanto motivato da documentazione attestante l'impossibilità da parte dei familiari di assistere al proprio domicilio la persona interessata per motivazioni di tipo sanitario, e/o logistico, e/o assistenziale, e/o economico;
3. L'avvenuta comunicazione al Comune che deve essere stato previamente informato del ricovero al fine di valutare gli obblighi derivanti dall'eventuale integrazione economica;
4. La predisposizione di un progetto individuale ai sensi dell'art. 14 comma 2, per l'individuazione delle misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale che contempli le potenzialità del beneficiario nonché gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
5. L'accesso prevede una compartecipazione al costo delle prestazioni, per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, come previsto dall'art. 8 della Legge 3/2008 commi 1 e 2, nel rispetto della disciplina statale inerenti i livelli essenziali di assistenza e della disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente, a cui si aggiungono criteri ulteriori comunali.

Ulteriori criteri di valutazione di accesso:

1. L'assenza di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. è considerata criterio di ulteriore valutazione della priorità di accesso alla misura economica;
2. La disponibilità dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. a concorrere alle spese derivanti dal ricovero è considerata criterio di ulteriore valutazione della priorità di accesso alla misura economica.

Nel caso di persone ricoverate in regime di ricovero di sollievo temporaneo, l'eventuale richiesta di integrazione della retta, sarà subordinata alla verifica dei requisiti per accedere alle misure regionali che saranno attivate in via prioritaria. In secondo luogo sarà valutata con le medesime modalità previste per il ricovero definitivo, ovvero in relazione alla verifica dell'effettivo stato di bisogno economico previa verifica delle condizioni economiche in base all'I.S.E.E., come stabilito dal Regolamento per le Prestazioni Agevolate all'art. 3.

Il numero di beneficiari è determinato annualmente in base alle risorse disponibili. Nel caso di richieste superiori al limite si spesa sarà introdotta una lista d'attesa per l'accesso al beneficio.

La priorità al godimento per le nuove richieste sarà subordinata alla valutazione tecnico/professionale da parte dei Servizi sociali del Comune che prenderà in considerazione gli aspetti di natura socio-economica e relazionale della situazione globale del nucleo familiare, in relazione al progetto concordato tra gli enti coinvolti, sulla base delle linee di indirizzo formulate dalla Giunta.

Art. 78 – Contribuzione

E' prevista una compartecipazione da parte della persona ricoverata in via definitiva in relazione alla verifica dell'effettivo stato di bisogno economico previa verifica delle condizioni economiche in base all'I.S.E.E., come stabilito dal Regolamento per le Prestazioni Agevolate all'art. 3.

Il Comune, in base agli articoli 8 e 13 della Legge 3/2008, definisce ulteriori livelli di assistenza e criteri per la valutazione della compartecipazione.

Il ricoverato è tenuto a compartecipare alla spesa con tutto l'ammontare del suo ISEE come definito dal D.P.C.M. 159/2013 e successive modificazioni. E' prevista la possibilità di deroga nel caso in cui nella composizione dell'ISEE sia preponderante la quota del patrimonio immobiliare.

Il ricoverato inoltre come ulteriore criterio è tenuto a compartecipare alla spesa tenendo conto della capacità economica complessiva di cui dispone, utile a provvedere alle proprie esigenze, considerando il progetto individuale di cui all'art. 14 comma 2 concordato con il servizio sociale professionale nel quale si definisce la misura di compartecipazione di entrambi.

Le spese per l'inserimento in struttura residenziale sono da considerarsi quali spese conseguenti all'oggettiva situazione di invalidità, in considerazione del fatto che la struttura residenziale assolve a tutti i bisogni assistenziali e sanitari della persona, in particolare quando, per la minorazione, la persona non sia più in grado di deambulare senza assistenza o non sia più in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza e il ricovero diviene necessario.

Nella valutazione dell'ammontare delle misure economiche concedibili nell'ambito del progetto individuale si contempla la situazione globale dell'assistito, valutando l'opportunità di concedere all'interessato laddove necessario una somma mensile per esigenze personali di minimo €100.

In caso di riconoscimento dell'integrazione della retta a favore di utenti proprietari di beni immobili e mobili potrà utilizzare quale ulteriore criterio di valutazione per stabilire la compartecipazione alla spesa, la dichiarazione di disponibilità formalizzata da parte degli eredi a reintegrare le somme anticipate dal comune anche in parte.

L'Assistente Sociale provvederà a convocare i soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile anche non dimoranti nel nucleo familiare al momento del ricovero; la convocazione ha lo scopo di favorire il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale del congiunto e accertare la eventuale disponibilità a compartecipare alle spese connesse al ricovero.

La presenza di parenti tenuti agli alimenti diviene ulteriore criterio di valutazione della priorità di accesso alle misure economiche di cui al presente intervento così come nella determinazione dell'entità del contributo che è possibile concedere in ragione delle risorse effettivamente disponibili da parte dell'ente.

Nel caso di compartecipazione dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C., la quota di partecipazione sarà calcolata sia in base a quanto previsto dal regolamento in materia di prestazioni agevolate in fatto di calcolo della componente aggiuntiva sia in base ad accordi con i tenuti stessi.

Qualora l'inserimento avvenga presso strutture non accreditate, l'integrazione della retta da parte dell'amministrazione, avverrà nel limite massimo della stessa retta prevista per l'inserimento presso la Fondazione Opere Pie di Codogno, salvo inserimenti in strutture private per casi di accertata urgenza che implicino un rischio per l'incolumità della persona stessa subordinati alla valutazione tecnico/professionale da parte dei Servizi sociali del Comune.

E' fatta salva la facoltà della famiglia di presentare espressa richiesta scritta di non avvalersi della compartecipazione alla spesa prevista dal Comune pagando la retta massima prevista per

l'intervento, previa verifica da parte del Comune della reale capacità economica della famiglia di sostenere tale onere.

Capo XVI - Assistenza ai minori e interventi sostitutivi alla famiglia

Art. 79 – Definizione

Il servizio prevede che l'Assistente Sociale referente del caso, nell'ambito della valutazione tecnico-professionale che le compete, attui una serie di interventi mirati alla tutela del minore rispetto al proprio contesto di vita familiare, anche in rapporto all'autorità giudiziaria ed in particolare:

- segnala all'autorità giudiziaria ogni situazione che possa risultare pregiudizievole per i diritti e gli interessi dei minori;
- svolge su richiesta dell'autorità giudiziaria indagini sociali necessarie ai vari provvedimenti giudiziari in materia di adozione, di affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi, di esercizio delle potestà dei genitori o di decadenza della stessa, nei casi di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli;
- attua l'assistenza necessaria nei confronti dei minori interessati dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria (allontanamento dai genitori, provvedimento di affidamento, prescrizione ai genitori).

Il Tribunale per i Minorenni si avvale quindi del servizio sociale per l'acquisizione di notizie e valutazioni circa la situazione dei minori e per l'attuazione dei propri provvedimenti.

Gli interventi attivabili nei confronti del minore nell'ambito del percorso sopra descritto sono:

- Assistenza Domiciliare Minori;
- Affidamento consensuale o giudiziario, sia di tipo familiare che extra-familiare;
- Inserimento presso Comunità di recupero per minori;
- Adozione.

Art. 80 – Modalità di accesso

L'accesso a tale interventi è parte del Progetto Personalizzato di cui al Capo II, art. 12 del presente Regolamento, pertanto l'Assistente Sociale, qualora valuti l'esistenza o il dubbio di un pregiudizio nei confronti di un minore all'interno del proprio nucleo familiare, attiva l'autorità giudiziaria al fine della presa in carico da parte del Servizio Tutela Minori, a cui spetta il compito, in raccordo con il Servizio Sociale Professionale comunale, di avviare un percorso valutativo approfondito, anche attivando figure professionali socio-sanitarie e poi di proporre l'intervento e/o gli interventi risolutivo/i ritenuto/i maggiormente opportuno/i per la situazione di disagio del minore e del nucleo familiare.

Art. 81 – Contribuzione

Non è prevista alcuna contribuzione a carico della famiglia interessata per gli interventi che comportano costi a carico dell'amministrazione.

Capo XVII - Interventi di tutela nei confronti della maternità

Art. 82 – Definizione

Il servizio prevede che l'Assistente Sociale referente del caso, nell'ambito della valutazione tecnico-professionale che le compete, attui una serie di interventi mirati alla tutela della maternità e rispetto al contesto di vita familiare della donna, anche in rapporto all'autorità giudiziaria ed in particolare, anche mediante segnalazione all'autorità giudiziaria di ogni situazione che possa risultare pregiudizievole per i diritti e gli interessi della madre e del nascituro.

Il Tribunale per i Minorenni si avvale quindi del servizio sociale per l'acquisizione di notizie e valutazioni circa la situazione dei minori e per l'attuazione dei propri provvedimenti.

L'intervento principale attivabile nei confronti della madre e del nascituro nell'ambito del percorso sopra descritto è l'inserimento presso Comunità per madri sole.

Art. 83 – Modalità di accesso

L'accesso a tale interventi è parte del Progetto Personalizzato di cui al Capo II, art. 12 del presente Regolamento, pertanto l'Assistente Sociale, qualora valuti l'esistenza o il dubbio di un pregiudizio nei confronti della madre e del nascituro all'interno del proprio nucleo familiare, attua percorsi di tutela anche attivando l'autorità giudiziaria al fine della presa in carico da parte del Servizio Tutela Minori a cui spetta il compito, in raccordo con il Servizio Sociale Professionale comunale, di avviare un percorso valutativo approfondito, anche attivando figure professionale socio-sanitarie e poi di proporre l'intervento e/o gli interventi risolutivo/i ritenuto/i maggiormente opportuno/i per la risoluzione della situazione di disagio del minore e del nucleo familiare.

Art. 84 – Contribuzione

Non è prevista alcuna contribuzione a carico della famiglia interessata per gli interventi che comportano costi a carico dell'amministrazione.

Capo XVIII - Interventi di tutela delle vittime di violenza

Art. 85 – Definizione

Il Comune nell'ambito della propria attività di servizio sociale professionale interviene nei casi in cui siano accertati maltrattamenti in particolare sulla donna in ottemperanza a quanto previsto dall'adesione formale data alla Rete Antiviolenza provinciale istituita dal Comune di Lodi capofila presso il territorio lodigiano in collaborazione con il Centro Anti-violenza "La Metà di Niente" e l'Ufficio di Piano.

L'intervento prevede il collocamento immediato della donna maltrattata tramite il Centro antiviolenza presso la struttura ritenuta maggiormente idonea a seguito di valutazione del rischio con il metodo SARA e con lei degli eventuali figli minori.

Art. 86 – Modalità di accesso

L'accesso a tale interventi è parte del Progetto Personalizzato di cui al Capo II, art. 12 del presente Regolamento, pertanto l'Assistente Sociale, qualora valuti il rischio o abbia prova dell'avvenuta

violenza fonte di pregiudizio nei confronti della donna e degli eventuali figli minori, attua percorsi di tutela anche attivando l'autorità giudiziaria al fine della presa in carico da parte del Centro Anti-violenza e del Servizio Tutela Minori a cui spetta il compito, in raccordo con il Servizio Sociale Professionale comunale, di avviare un percorso valutativo approfondito, anche attivando figure professionale socio-sanitarie e poi di proporre l'intervento e/o gli interventi risolutivo/i ritenuto/i maggiormente opportuno/i per la risoluzione della situazione di disagio della donna e dei minori.

Art. 87 – Contribuzione

Non è prevista alcuna contribuzione a carico della famiglia interessata per gli interventi che comportano costi a carico dell'amministrazione.

Capo XIX - Piano di Zona

Art. 88 – Co-finanziamento interventi Piano di Zona

Il Comune, nell'ambito delle risorse disponibili, e relativamente ai cittadini individuati dal servizio sociale professionale comunale sulla base della propria valutazione così come previsto dal presente regolamento, e dai criteri approvati da parte dell'Ufficio di Piano, co-finanzia gli interventi previsti dal Piano di Zona in particolare laddove il co-finanziamento sia condizione all'avvio dell'intervento stesso e l'assenza di tale compartecipazione comporti la perdita di risorse aggiuntive per l'ente e per il cittadino.

Si procede in tal senso mediante proposta da parte dell'Assistente Sociale referente per il caso al Responsabile di Servizio utilizzando la modulistica e le modalità messe a disposizione da parte dell'Ufficio di Piano.

La Responsabile a seguito di verifica delle risorse effettivamente disponibili e in adempimento all'adozione di atto deliberativo di Giunta preliminare di indirizzo concederà il beneficio mediante adozione di apposito atto del funzionario.

Capo XX - Disposizioni finali

Art. 89 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione.



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

SCHEMA DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI

ANNO 2016

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

TARIFFE		
FASCE ISEE	PRESTAZIONI FINO A 30 MINUTI Importo corrispettivo della quota di partecipazione a carico dell'utenza per prestazioni comprese inferiori a 30 minuti (vale a dire igiene personale parziale in persona allettata, igiene personale parziale in persona parzialmente autosufficiente, mobilitazione - spostamento letto/sedia e viceversa, controllo somministrazione terapia farmacologica, posizionamento ausili, ecc)	PRESTAZIONI OLTRE I 30 MINUTI Importo corrispettivo della quota di partecipazione a carico dell'utenza per prestazioni comprese tra i 30 e i 60 minuti (vale a dire igiene personale totale senza bagno e in vasca, igiene ambientale)
da 0 a 6000,00	0,00	0,00
da 6000,01 a 8500,00	1,50	3,00
superiore a 8500,01	1,30	6,20

Qualora, per motivi di sicurezza dell'utente oppure per le modalità operative previste per legge per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, si rendesse necessaria l'uscita di due operatori per effettuare la prestazione presso un unico utente viene pagata il doppio.

Rivalutate annualmente in base alla media degli indici FOI (nt) mensili dell'anno precedente arrotondate alla decina di centesimi in eccesso.

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

L'importo della tariffa corrisponde al costo totale giornaliero sostenuto dal Comune, così come previsto in sede di gara d'appalto.

E' prevista l'esenzione dal pagamento della tariffa per i richiedenti che abbiano un'attestazione I.S.E.E. ordinario pari ad € 0,00.

SERVIZIO DI TELESOCORSO, TELEASSISTENZA, TELECONTROLLO

L'importo della tariffa corrisponde al costo totale giornaliero sostenuto dal Comune, così come previsto in sede di gara d'appalto.

E' prevista l'esenzione dal pagamento della tariffa per i richiedenti che abbiano un'attestazione I.S.E.E. ordinario pari ad € 0,00.

SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI

<i>N° componenti del nucleo</i>	<i>1° fascia di reddito a carico dell'utenza 80% della quota massima prevista</i>	<i>2° fascia di reddito a carico dell'utenza 90% della quota massima prevista</i>	<i>3° fascia di reddito a carico dell'utenza 100% della quota massima prevista</i>
Persone sole	indicatore ISEE fino a € 7.503,00	indicatore ISEE da € 7.503,01 a € 8.270,00	indicatore ISEE superiore a € 8.270,00
2 persone	indicatore ISEE fino a € 11.780,00	indicatore ISEE da € 11.780,01 a € 13.690,00	indicatore ISEE superiore a € 13.690,00
3 persone	indicatore ISEE fino a € 15.306,00	indicatore ISEE da € 15.306,01 a € 16.870,00	indicatore ISEE superiore a € 16.870,00

TRASPORTO ALLE LOCALITA' TERMALI

L'importo della tariffa corrisponde al costo totale sostenuto dal Comune.

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE STRUTTURE DIURNE DISABILI

L'attestazione ISE richiesta è quella prevista dal decreto in materia di ISE 159/2013 in base alle diverse tipologie di prestazione individuate dalla DGR n. X/3230 del 6 marzo 2015 - Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013

La quota annua di compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario è fatta dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile.

La quota fissa è costituita dalla soglia minima di compartecipazione approvata dalla Giunta annualmente ed è calcolata in percentuale rispetto al costo del servizio, che corrisponde agli importi delle quote d'accesso riferite ai CDD, CSE e SFA definite dalle Aziende che agiscono in nome e per conto dei comuni soci.

In ogni caso il costo del servizio e la conseguente compartecipazione a carico dell'utenza vengono parametrati in ragione del modulo di frequenza (es. tempo pieno, tempo parziale, ecc.)

I cittadini frequentanti i servizi Centro Socio Educativo o Servizio di Formazione all'Autonomia godranno dell'abbattimento della somma già richiesta loro direttamente dalla struttura frequentata.

La quota variabile è calcolata applicando all'indicatore ISEE una percentuale fissa approvata dalla Giunta annualmente, così che all'aumento dell'ISEE aumenti proporzionalmente anche la compartecipazione richiesta.

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTA CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI

L'attestazione ISE richiesta è quella prevista dal decreto in materia di ISE 159/2013 in base alle diverse tipologie di prestazione individuate dalla DGR n. X/3230 del 6 marzo 2015 - Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013

E' prevista una compartecipazione del Comune pari al 20% della retta in presenza di indicatore ISEE pari a € 0,00

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI

L'attestazione ISEE richiesta è quella prevista dal decreto in materia di ISE 159/2013 in base alle diverse tipologie di prestazione individuate dalla DGR n. X/3230 del 6 marzo 2015 - Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013.

Il calcolo è determinato come descritto nel regolamento all'apposito articolo di riferimento.